

Prot. 0000519/2021

Terni, 8 marzo 2021

A tutti gli iscritti

Loro e.mail

Cari colleghi, nello spirito di una comunicazione informativa rapida ed efficace, con la presente si fa il punto sui due argomenti di seguito riportati.

**Rispetto art. 5 Codice di Deontologia Medica**

Ha avuto ampio spazio sugli organi di informazioni la notizia per cui alcuni sanitari che hanno esposto in pubblico, soprattutto a mezzo social, le proprie posizioni “anti-vacciniste”, sono stati oggetto di provvedimento disciplinari emessi dai rispettivi Ordini di appartenenza.

In ragione di ciò, appare opportuno ricordare che per il personale sanitario vige l’obbligo deontologico - sancito in linea generale dagli artt. 1, 2 e 5 del Codice deontologico - di rispettare le evidenze scientifiche. Si noti, infatti, che proprio l’art. 5 del Codice impone dispone che:

*(Art. 5 Promozione della salute, ambiente e salute globale - Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora all'attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l'adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio. Il medico, sulla base delle conoscenze disponibili, si adopera per una pertinente comunicazione sull'esposizione e sulla vulnerabilità a fattori di rischio ambientale e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni)*

**“Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche (...)”.**

Con la conseguenza che il sanitario che esprime in pubblico posizioni che non sono supportate da evidenze scientifiche, ed anzi si pongono in contrasto con le medesime, compie un grave illecito deontologico, come tale passibile di una rigorosa sanzioni disciplinare.

E ciò è tanto più grave laddove tali posizioni vengano espresse con mezzi – si pensi soprattutto ai c.d. social network – che ne consentono un’ampia diffusione (spesso superiore alle stesse aspettative del soggetto che li utilizza) anche tra soggetti che, non essendo in possesso di adeguate conoscenze scientifiche, ne possono risultare negativamente condizionati.

Nella consapevolezza che, allo stato, alcuna condotta in tal senso è stata posta in essere dagli iscritti a questo Ordine, si invitano comunque quest’ultimi a non esprimere in pubblico opinioni,

ovviamente in ambito medico, che non siano supportate da evidenze scientifiche ed anzi si pongano in contrasto con le medesime.

## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TERNI

### **Pubblicità informativa**

In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 525 della L. 145/2018, dalle altre disposizioni di legge che regolano la materia, nonché dall'art. 56, comma 1 e 2 del Codice di deontologia medica, **la pubblicità informativa in ambito sanitario, deve riguardare: i titoli e le specializzazioni professionali; le caratteristiche del servizio offerto; il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni.**

**Inoltre, deve rispettare i principi propri della professione medica sia nella forma che nei contenuti ed attenersi, necessariamente, ai canoni di veridicità e correttezza.**

Con la conseguenza che, per converso, **non può mai essere equivoca, ingannevole o denigratoria.**

**Inoltre, in caso di pubblicità comparativa, questa deve essere basata su dati oggettivi e misurabili ed il confronto operato non può risultare, anche solo potenzialmente, ingannevole.**

Da ultimo, si ricorda che la giurisprudenza ha confermato la validità della disposizione di cui all'art. 5, comma 5, della L. 175/1992 che, come noto, colpisce con una sanzione amministrativa cautelare tipica (sospensione, per un periodo da sei mesi ad un anno, dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria), l'omessa indicazione, in sede di pubblicità informativa, del nominativo del direttore sanitario.

Nel raccomandare il rispetto le suddette norme per evitare spiacevoli conseguenze deontologiche-disciplinari invio cordiali saluti.

IL PRESIDENTE CAO  
Dr. Franco Borsaro

IL PRESIDENTE OMCEO  
Dr. Giuseppe Donzelli